

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELLA I SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Febbraio 2013

Concorso. Accesso all'impiego pubblico. Bando di concorso e procedimento.

Consiglio di Stato, Sez. I, 12 febbraio 2013, n. 00579/2013 (adunanza del 14 novembre 2012 e n. affare 05253/2011). Ricorso straordinario. Pres. Carboni, Est. Toscano.

E' illegittimo il bando di concorso che, conformandosi al regolamento comunale, ha previsto all'art. 10 le seguenti fasi, in ordine cronologico, della procedura concorsuale: a) prima verifica ad opera del responsabile del procedimento; b) prova orale e redazione di un atto tipico (atto programmato, deliberazione, determinazione ordinanza) di breve durata su supporto informatico; c) prova scritta; d) valutazione dei titoli e dei curriculum. Infatti, la valutazione dei titoli, dopo la correzione delle prove scritte e senza che preventivamente la commissione abbia fissato i criteri da applicare, pone in essere un'evidente violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione ai quali le procedure concorsuali, nel rispetto della normativa sopra richiamata, devono conformarsi pur negli spazi di autonomia concessi agli enti locali. Nella specie, la previsione di una prova orale, che di fatto include anche una prova scritta, viola il tassativo principio dell'anonimato nelle correzioni degli elaborati scritti ed è essa stessa occasione perché la trasparenza e l'imparzialità richieste nella valutazione dei titoli possa apparire compromessa.

[Link al testo parere](#)

Processo amministrativo. Atto impugnabile.

Consiglio di Stato, Sez. I, 22 febbraio 2013, n. 00855/2013 (adunanza del 6 febbraio 2013 e n. affare 00261/2012). Ricorso straordinario. Pres. Barbagallo, Est. Bellomo.

L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, nell'esercizio del compito di verificare la conformità a Costituzione della richiesta di referendum per il distacco delle Province, effettua una valutazione neutrale – e non meramente imparziale – di pura applicazione del diritto oggettivo, non ascrivibile alla funzione amministrativa, operando come organo dello Stato-comunità, e non già dello Stato-persona. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso proposto avverso l'ordinanza del detto Ufficio che ha dichiarato illegittima una richiesta di referendum.

[Link al testo parere](#)